

Istituto di Istruzione Superiore "Dionigi Scano" di Cagliari

Settore Tecnologico, Indirizzi: Meccanica, Meccatronica e Energia – Informatica e Telecomunicazioni

Trasporti e Logistica (*Costruzione del mezzo Aereo – Conduzione del mezzo Aereo*) – Costruzioni, Ambiente e Territorio (*CAT – Tecnologia del Legno nelle Costruzioni*)

Cod.Fisc. 92259010921 - Cod.Univoco 4A26IA

Sito WEB: iisdionigiscano.edu.it Mail: cais03100c@istruzione.it PEC: cais03100c@pec.istruzione.it

Sedi: "D. Scano" via Cesare Cabras - Monserrato; "O. Bacaredda" via Achille Grandi – Cagliari; "O. Bacaredda" via Bixio – Selargius

Circolare n.340 del 31/08/2021

A tutto il personale scolastico

Oggetto: obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale scolastico ai sensi dell'art. 9-ter del D.L. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021

Ai sensi dell'art. 9-ter c. 1 del D.L. 52/2021 (convertito dalla L. 87/2021), inserito dall'art. 1 c. 6 del D.L. 111/2021, "dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2".

Ai sensi del c. 2 del medesimo art. 9-ter "il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato".

Si evidenzia, pertanto che, a decorrere dal 1° settembre fino al 31 dicembre 2021, prima di essere ammessi a prestare servizio nell'edificio scolastico, sarà necessario esibire ogni giorno, al personale espressamente incaricato della verifica dallo scrivente, unitamente a un documento di identità valido, ove necessario, la certificazione verde COVID-19.

La suddetta certificazione viene rilasciata dalle competenti autorità sanitarie alle seguenti condizioni:

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 nelle 48 ore precedenti.

Per i soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche, è previsto che sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione. La disciplina di tale certificazione è contenuta nella nota del Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021. Pertanto, i soggetti esentati dovranno esibire la certificazione di esenzione dalla vaccinazione.

Il Dirigente Scolastico ed il personale dallo stesso delegato effettueranno il controllo della certificazione verde COVID-19 mediante l'App *VerificaC19* e, ove necessario, richiederanno l'esibizione del documento di identità. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del QR code e prevede unicamente il controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione, e la conoscenza delle generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. In questa attività, dunque, non sono trattati dati rilevanti ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali.

Istituto di Istruzione Superiore "Dionigi Scano" di Cagliari

Settore Tecnologico, Indirizzi: Meccanica, Meccatronica e Energia – Informatica e Telecomunicazioni

Trasporti e Logistica (*Costruzione del mezzo Aereo – Conduzione del mezzo Aereo*) – Costruzioni, Ambiente e Territorio (*CAT – Tecnologia del Legno nelle Costruzioni*)

Cod.Fisc. 92259010921 - Cod.Univoco 4A26IA

Sito WEB: iisdionigiscano.edu.it Mail: cais03100c@istruzione.it PEC: cais03100c@pec.istruzione.it

Sedi: "D. Scano" via Cesare Cabras - Monserrato; "O. Bacaredda" via Achille Grandi – Cagliari; "O. Bacaredda" via Bixio – Selargius

Il controllo della certificazione verde COVID-19 mediante la sopra citata App, può produrre le seguenti tipologie di risultati:

1. schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
2. schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;
3. schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

Pertanto, l'accesso nell'istituto sarà consentito esclusivamente al personale munito di certificazione verde COVID-19 o di documento di esenzione, con le esclusive tipologie di risultati con schermata verde o azzurra.

Il mancato possesso della certificazione verde COVID-19 non consente l'ammissione al servizio ed è considerato "assenza ingiustificata".

Per effetto di tali disposizioni normative, il personale scolastico sprovvisto della certificazione verde COVID-19 o certificato di esenzione non può accedere presso l'istituzione scolastica e non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale di appartenenza.

Si ricordano inoltre le seguenti disposizioni contenute nel citato art. 9-ter del D.L. 52/2021, convertito dalla L. 87/2021:

- l'assenza conseguente alla non ammissione in servizio è considerata ingiustificata per i primi quattro giorni;
- dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Si ricorda che rimangono comunque in vigore le misure di sicurezza previste in via generale dalle disposizioni vigenti, incluse quelle dei regolamenti in vigore presso l'Istituto, in particolare:

- è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;
- è fatto obbligo di utilizzo di mascherina chirurgica, o ffp2, o superiore, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Si precisa che quanto disposto dalla presente circolare avrà effetto fino a successive modifiche e/o integrazioni a seguito di eventuali ulteriori disposizioni.

Si ringrazia tutto il personale per l'attenzione e la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Miriam Sebastiana Etzo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993